

Publicato il 21/12/2017

N. 00574/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00292/2017 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 292 del 2017, proposto da:

Emilio **Nusca**, rappresentato e difeso dagli avvocati Roberto Colagrande, Arturo **Cancrini**, Gianluigi Pellegrino, con domicilio eletto presso lo studio Roberto Colagrande in L'Aquila, via Ulisse Nurzia 26;

contro

Comune di Rocca di Mezzo, in persona del Sindaco p.t. Mauro Di Ciccio, rappresentato e difeso dall'avvocato Carlo Benedetti, con domicilio eletto presso il suo studio in L'Aquila, c.so Vittorio Emanuele n. 139;

Ministero dell'Interno, Ministero dell'Interno - Adunanza Presidenti Sez. 1,2,3 e 4 Elezioni Sindaco e C.C. Rocca di Mezzo - Aq, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in L'Aquila, via Buccio Da Ranallo S. Domenico;

nei confronti di

Paolo D'Amico, rappresentato e difeso in proprio ai sensi dell'art. 23 c.p.a., con domicilio eletto presso il suo studio in L'Aquila, via Vittorio Veneto, 11;

per l'annullamento

del verbale delle operazioni dell'adunanza dei Presidenti delle Sezioni riguardanti l'elezione diretta del Sindaco ed il rinnovo del Consiglio Comunale del Comune di

Rocca di Mezzo (AQ), dei verbali delle operazioni degli Uffici elettorali delle sezioni n. 1, 2 3 e 4, di ogni altro atto del procedimento elettorale inerente le elezioni amministrative del Comune di Rocca di Mezzo dell'11 giugno 2017 e quindi per l'annullamento integrale dei risultati elettorali e della proclamazione di tutti gli eletti (Sindaco e Consiglieri comunali) con ogni consequenziale correzione e statuizione ed ordine di rinnovo delle operazioni elettorali; nonché con specifico riferimento al voto presso la casa di riposo ed al voto domiciliare, per l'annullamento di ogni eventuale autorizzazione e/o atto amministrativo che ha consentito l'illegittimo esercizio di tale modalità di voto;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Rocca di Mezzo, di Paolo D'Amico, del Ministero dell'Interno, Ministero dell'Interno - Adunanza Presidenti Sez. 1,2,3 e 4 Elezioni Sindaco e C.C. Rocca di Mezzo - Aq;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 dicembre 2017 la dott.ssa Paola Anna Gemma Di Cesare e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.- Il ricorrente Emilio **Nusca** premette, in punto di fatto: di aver partecipato alla competizione elettorale dell'11 giugno 2017 per l'elezione del Sindaco e per il rinnovo del Consiglio Comunale di Rocca di Mezzo, quale candidato alla carica di Sindaco, collegato con la lista n. 1 avente il contrassegno "Nuove prospettive", ottenendo 516 voti validi; l'altro candidato alla carica di Sindaco Mauro di Ciccio, collegato con la lista n. 2 avente il contrassegno "Progetto Comune" otteneva 526 voti validi; con uno scarto di soli 10 voti, in data 12 giugno 2017 era proclamato eletto alla carica di Sindaco Mauro di Ciccio.

Il ricorrente, all'esito dell'accesso agli atti, impugna i risultati delle operazioni elettorali, deducendo l'illegittimità delle operazioni elettorali, per i seguenti motivi.

I) Violazione dei principi in materia di trasparenza e regolarità delle operazioni elettorali. Violazione del principio di genuinità del risultato elettorale, che lascerebbe ipotizzare l'utilizzo dell'illecito meccanismo della c.d. "scheda ballerina". Il ricorrente lamenta, con riferimento alla sezione n.1, quanto segue.

Non vi sarebbe coincidenza nei verbali in ordine al numero delle schede consegnate al seggio:

- quanto alla sezione n. 1 non vi sarebbe coincidenza tra schede autenticate e non utilizzate ed il numero dei votanti;
- il numero delle schede scrutinate indicato a verbale non corrisponde con il numero degli elettori che avrebbero partecipato al voto;
- non vi è coincidenza tra il numero degli elettori che avrebbero partecipato al voto ed il numero delle schede votate;

II) Violazione e falsa applicazione degli artt. 42 e ss. del DPR n. 570 del 1960.

Violazione e falsa applicazione dei principi in materia di libertà e segretezza del voto. In particolare, il ricorrente articola le seguenti censure.

A) ben 9 persone avrebbero votato "nei locali del luogo di ricovero Piccola Casa della Divina Provvidenza e S. Francesco di Paola", in contrasto con l'art. 42 cit. che consente solo ai "degenti in ospedali e case di cura" di votare nel luogo di ricovero, ma non ai soggetti ricoverati in case di accoglienza e di riposo; peraltro, risultano ben nove voti raccolti con tale modalità, però dal verbale (pag. 10) emerge che solo 4 elettori vi erano stati autorizzati; inoltre sono state violate le procedure richieste dall'art. 42 del DPR n. 570 del 1960 per il voto in casa di cura ed è stato violato il principio di tutela della libertà e segretezza del voto, posto che un elettore è stato fatto votare nel letto;

B) illegittimamente sarebbe stato consentito ad una elettrici il voto domiciliare, senza l'allegazione di alcun certificato medico attestante la "gravissima infermità", che avrebbe consentito tale modalità di voto; la rappresentante di lista n.1 Debora Magnate non è stata posta in condizioni di partecipare alle operazioni del seggio votante; inoltre, nel verbale "per la raccolta del voto domiciliare" la maggior parte

delle pagine del verbale non risultano sottoscritte, in violazione dell'art. 66 del DPR n. 570/60;

III) Violazione e falsa applicazione del DPR 570/1960. Violazione dei principi in materia di trasparenza e regolarità delle operazioni elettorali. Violazione del principio di genuinità del risultato elettorale.

Nella sezione n.3, considerato il numero dei votanti, non vi sarebbe congruenza del numero delle schede autenticate e non utilizzate.

2.- Per resistere al ricorso si è costituito il Comune di Rocca di Mezzo, il quale ne deduce l'inammissibilità per genericità dei vizi dedotti e perché non risulta individuato l'atto impugnato.

2.1.- Nel merito, il Comune deduce l'infondatezza di tutti i motivi di ricorso, affermando, quanto al difetto di genuinità del voto che: i dati di riferimento corretti sui voti validi espressi e sul numero totale dei votanti sono quelli contenuti nel verbale delle operazioni dell'adunanza dei presidenti del 12 giugno 2017; il numero totale dei votanti è stato erroneamente trascritto alle pagine 43 e 46 del verbale per mero errore materiale, ma tale numero erroneo non è stato considerato nel verbale dell'Adunanza dei presidenti; in ogni caso si tratterebbe di mancate coincidenze che non assumono proporzioni tali da consentire la modifica del voto.

2.2.- Deduce il Comune l'osservanza della procedura prevista dall'art. 42 del DPR 570/1960, poiché la Prefettura con nota 30 aprile 2014 autorizzava la raccolta del voto all'interno delle case di riposo dotate anche di una struttura sanitaria di modeste dimensioni. Risulterebbe anche rispettato il procedimento previsto per l'espressione del voto a domicilio, poiché l'unico voto espresso nel domicilio dell'elettore risulterebbe ampiamente giustificato da idonea e probante certificazione medica.

2.3.- Le discordanze rilevate con riferimento alla sezione n° 3 sono invece confutate da una attenta lettura del verbale della sezione, dal quale risulta che il numero complessivo delle schede autenticate risulta pari a 200 e non a 202.

Sostiene, infine, il Comune che la mancata allegazione della prova di resistenza rende il ricorso inammissibile ed inutile l'eventuale riconteggio dei voti.

3.- Paolo D'Amico, costituitosi in giudizio quale consigliere eletto all'esito dei risultati della competizione elettorale, eccepisce l'inammissibilità del ricorso per genericità dei motivi, per mancata individuazione dell'atto di proclamazione degli eletti e per mancata indicazione della data di nascita del ricorrente, in violazione dell'art. 40, lett. a) c.p.a..

Nel merito, con riferimento alle discordanze emerse nel seggio n.1, il controinteressato afferma che i dati corretti sono indicati nel verbale dell'Adunanza dei presidenti. In ogni caso il ricorrente non supererebbe la prova di resistenza, in quanto la differenza tra la somma delle schede votate e quelle non votate ed il totale delle schede autenticate dà un risultato sempre inferiore a dieci, che rappresenta lo scarto con cui la lista n.2 ha vinto le elezioni. Lo stesso vale per la sezione n.3, dove peraltro non vi sarebbe alcuna discordanza.

Invece, le irregolarità e correzioni presenti nel verbale del seggio n.1 non assumono proporzioni tali da modificare l'esito del voto popolare e non hanno influito in concreto sui risultati elettorali.

Quanto agli altri motivi di ricorso, osserva il controinteressato che sono state rispettate le formalità previste per il voto ex art. 42 del DPR 570/1960 e del voto domiciliare.

4.- Si è costituito in giudizio il Ministero dell'interno, il quale eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva, poiché la qualità di parte necessaria del giudizio elettorale va attribuita all'Amministrazione cui vanno giuridicamente imputati i risultati della consultazione elettorale oggetto della lite e non all'Amministrazione statale o agli organi, che abbiano svolto compiti, anche di primaria importanza, nel procedimento elettorale, ma che sono destinati a sciogliersi subito dopo effettuata la proclamazione degli eletti e che non sono portatori di un interesse giuridicamente apprezzabile al mantenimento dei propri atti.

5.- Con ordinanza 12 ottobre 2017, n. 418, il TAR ha incaricato il Prefetto dell'Aquila o un suo delegato di effettuare una verifica volta ad: <<1) *acquisire tutte le schede elettorali consegnate alla sezione n.1 e verificare il loro numero; 2) verificare il numero di tutte le schede elettorali scrutinate nella sezione elettorale n. 1; 3) acquisire le liste e i registri degli*

elettori della sezione n. 1 e verificare il numero dei votanti della sezione n.1; 4) verificare se il numero dei votanti nella sezione sia corrispondente al numero delle schede scrutinate; 5) verificare il numero delle schede elettorali autenticate e non utilizzate per la votazione nella sezione elettorale n. 1>>.

6.- Con memoria conclusiva (notificata in data 1 dicembre 2017) depositata in data 4 dicembre 2017 (da valersi eventualmente come motivi aggiunti), il ricorrente evidenzia come i risultati della verifica dimostrino la fondatezza del ricorso ed insiste per l'annullamento dei risultati elettorali e per il rinnovo delle operazioni elettorali.

7.- Alla pubblica udienza del 20 Dicembre 2017 il ricorso è stato riservato per la decisione.

8.- Oggetto di impugnazione è il risultato delle operazioni elettorali dell'11 giugno 2017, che hanno determinato la proclamazione del Sindaco del Comune di Rocca di Mezzo Mauro Di Ciccio dei consiglieri della lista n.2 "Progetto Comune" al primo collegata, con l'attribuzione di 7 seggi per la carica di consigliere comunale ai candidati della lista n.2: Paolo D'Amico, Giovanni Cocciantè, Pierlorenzo Giuliani, Stefano Lucantonio, Francesco Benedetti, Mario Rotelli, Antonello Magnante.

Vanno innanzitutto esaminate le eccezioni preliminari.

8.1.- L'eccezione di difetto di legittimazione passiva, sollevata dal Ministero dell'Interno è fondata.

Come riconosciuto dalla univoca giurisprudenza (Consiglio di Stato sez. V 18 giugno 2015 n. 3115; Consiglio di Stato sez. V 17 marzo 2015 n. 1376) e dal chiaro disposto dell'art. 130, comma 3, c.p.a. l'Amministrazione dell'interno e gli organi straordinari che intervengono nel procedimento elettorale non sono parti del giudizio.

Di conseguenza, nel giudizio per l'annullamento del verbale di proclamazione degli eletti e delle operazioni di ripartizione dei seggi in esame, deve essere disposta l'estromissione dal giudizio degli Uffici elettorali intimati e del Ministero dell'interno, atteso che la legittimazione passiva va attribuita all'Amministrazione cui vanno giuridicamente imputati i risultati della consultazione elettorale oggetto della lite, e non all'Amministrazione statale o agli organi, quali gli uffici elettorali, che abbiano

svolto compiti, anche di primaria importanza, nel procedimento elettorale, ma che sono destinati a sciogliersi subito dopo effettuata la proclamazione degli eletti e che non sono portatori di un interesse giuridicamente apprezzabile al mantenimento dei propri atti.

9.- Sono invece infondate le eccezioni preliminari sollevate dal Comune e dal controinteressato.

9.1.- È innanzitutto irrilevante che il ricorrente non ha indicato nel ricorso gli elementi identificativi dell'atto di proclamazione degli eletti, essendo sufficiente, per l'ammissibilità del ricorso, che sia stata dichiarata inequivocabilmente, come nella fattispecie, la volontà di impugnare tale provvedimento definitivo.

9.2.- Del pari irrilevante è la mancata indicazione della data di nascita del ricorrente, posto che l'indicazione del nome e cognome è sufficiente ad identificarlo, così come richiesto dall'art. 40, comma 1, lett.a) c.p.a. senza che residui alcun'incertezza, posto che non risulta alcun caso di omonimia tra i candidati appartenenti alla lista del ricorrente.

9.3.- È, infine, priva di fondamento l'eccezione di inammissibilità del ricorso per genericità dei motivi, atteso che il ricorrente articola in modo dettagliato ed esauriente le censure proposte, indicando tutte le circostanze dalle quali è possibile per il collegio accertare tanto l'effettiva sussistenza dei vizi lamentati tanto gli elementi costitutivi della fattispecie da cui discende e trova fondamento la pretesa azionata.

10.- Quanto all'eccezione di inammissibilità del ricorso, per mancata allegazione della prova di resistenza, con il primo ed il terzo motivo il ricorrente deduce la violazione dei principi in materia di trasparenza e garanzia in ordine alla certezza delle operazioni elettorali, poiché dai verbali emergerebbe che i risultati esposti delle operazioni dell'ufficio elettorale sarebbero contraddittori. In particolare, il ricorrente afferma che è sufficiente, per invalidare le elezioni, che risultino più voti dei votanti a causa di un numero di schede superiore agli elettori che risultino aver esercitato il diritto di voto oppure risulti la sparizione di schede che il seggio avrebbe dovuto custodire. Sostiene al riguardo il ricorrente che è sufficiente la sottrazione di una

scheda bianca per controllare un numero indefinito di voti ed illustra il fenomeno della c.d. “scheda ballerina”, come descritto nelle inchieste sul funzionamento dei sistemi di controllo mafioso e camorrista, essendo possibile consegnare (fuori dall’urna) all’elettore la scheda vidimata e illecitamente ottenuta dopo averla già compilata, di modo che l’elettore potrà deporre nell’urna quella scheda e dare, all’uscita dal seggio, quella ancora intonsa, che il seggio gli ha consegnato; tale scheda verrà poi precompilata nuovamente dall’organizzazione criminale e consegnata al successivo elettorale, che opererà nel medesimo modo, e così via per i successivi voti, con l’effetto di poter controllare, grazie ad una sola scheda vidimata di cui non risulti traccia nel verbale, un numero indefinito di voti.

11.- Ad avviso del Collegio i vizi denunciati con il primo e con il terzo motivo di ricorso, con i quali è dedotta appunto la violazione dei principi in materia di trasparenza e regolarità delle operazioni elettorali, nonché di genuinità del risultato elettorale, sono idonei a minare in radice la procedura elettorale e quindi ad invalidare il risultato delle elezioni.

E’ pertanto irrilevante l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto della cd. prova di resistenza (Cons. Stato, sez. V, 16 marzo 2016, n. 1059; 21 ottobre 2011, n. 5670), atteso che secondo la costante giurisprudenza la possibilità che possa verificarsi un fenomeno di manipolazione dei risultati elettorali (anche attraverso il meccanismo della cd. “scheda ballerina”) assume tale radicalità ed importanza da inficiare la stessa genuinità dei voti espressi ed impone pertanto la rinnovazione delle operazioni di voto, indipendentemente da ogni valutazione relativa alla rilevanza delle possibili modificazioni del risultato finale.

Dunque, allorché siano denunciate, come nel caso di specie, incongruità nei risultati delle operazioni elettorali, i vizi dedotti assumono carattere sostanziale ed invalidano in radice la procedura elettorale, in quanto minano l’attendibilità del risultato elettorale (C.G.A., 5 febbraio 2014, n. 47).

12.- In proposito, ai fini della legittimità delle operazioni elettorali, ciò che rileva è il rispetto delle formalità previste dalla legge per garantire la trasparenza del comportamento dei componenti del seggio elettorale e tra tali formalità rientra la

necessaria corrispondenza tra il numero delle schede complessivamente autenticate e la somma delle schede utilizzate dagli elettori e di quelle autenticate ma non utilizzate e indicate nel verbale, ai sensi dell'art. 53 del D.P.R. n. 570/1960 (da ultimo: TAR L'Aquila, sentenza 6 luglio 2017, n.287). E' stato, al riguardo, sostenuto dalla giurisprudenza, che, mentre l'omessa o erronea indicazione nei verbali dei voti riportati dai candidati costituisce mera irregolarità, in quanto non impedisce l'accertamento della volontà elettorale, che può essere agevolmente ricostruita con l'esame delle tabelle di scrutinio e con lo spoglio delle schede, a diversa conclusione deve invece pervenirsi in caso di mancata o erronea menzione a verbale del numero delle schede autenticate e non utilizzate, risultando impedito, di fatto, il riscontro preventivo dell'effettivo numero delle schede utilizzate e quindi votate (T.A.R. Basilicata, 1 aprile 2000, n. 203; T.A.R. Calabria, Catanzaro, 24 novembre 1998 n. 1029; T.A.R. Friuli V.G., 16 dicembre 1988, n. 741).

Infatti, per poter discriminare i vizi di legittimità dalle mere irregolarità occorre far riferimento allo scopo cui è diretta la normativa in materia, cioè la trasparenza dei risultati elettorali e la garanzia della libera espressione del voto. Siffatto scopo non può dirsi raggiunto nel caso di erronea menzione a verbale del numero delle schede autenticate e non utilizzate, risultando impedito, di fatto, il riscontro preventivo dell'effettivo numero delle schede utilizzate e quindi votate. La predetta circostanza determina incertezza in ordine alla regolarità delle operazioni di voto, le quali non possono dunque essere considerate valide.

In definitiva, ai fini della legittimità delle operazioni elettorali vi deve essere un'esatta simmetria tra il numero dei votanti e le schede scrutinate, nonché tra il numero delle schede complessivamente autenticate e la somma delle schede autenticate ed utilizzate dagli elettori e di quelle autenticate ma non utilizzate (T.A.R. Salerno sez. I, 31/01/2011, n.143, TAR L'Aquila, 6 luglio 2017, n.287).

La stessa giurisprudenza amministrativa ha aggiunto al riguardo che la mancata corrispondenza tra il numero delle schede autenticate e non utilizzate ed il numero degli elettori che non hanno votato è di per sé sufficiente a provare l'illegittimità del procedimento elettorale, potendo le schede autenticate mancanti essere state

utilizzate per effettuare delle sostituzioni e, comunque, prospettandosi il pericolo di un'alterazione dei risultati (Cons. stato, sez. V, 21 giugno 2007, n.3323; Cons. St., sez.V, 17 luglio 1991 n. 1042 ; T.A.R. Catanzaro sez. II, 28/11/2012, n. 1163; T.A.R. Salerno sez. I, 25/03/2010, n. 2324 T.A.R. Palermo sez. I, 16/05/1991, n. 359).

13.- Ciò premesso, con una prima censura il ricorrente deduce che, con riferimento alla sezione n.1, non vi sarebbe certezza sul numero delle schede consegnate al seggio.

La censura, alla luce delle risultanze della verifica, è fondata.

Nel verbale del 10 Giugno 2017 sottoscritto sia dal Sindaco sia dal Presidente del seggio elettorale della sezione n.1 è attestata la consegna di “un pacco di schede sigillato dalla Prefettura”...con l'indicazione sull'involucro esterno <<1290 schede per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale>>”.

Nel verbale della sezione n. 1, invece, si dà atto della avvenuta consegna di 1286 schede e quindi di un numero di schede inferiore rispetto a quello attestato nel verbale di consegna.

Il verificatore ha acquisito dal Tribunale di L'Aquila la busta 3/c contenente le schede autenticate non utilizzate e le schede autenticate avanzate (come attestato dal Tribunale di L'Aquila in data 17 ottobre 2017, tale busta “è stata consegnata deteriorata”) e ha accertato che: il numero totale delle schede consegnate al seggio (somma delle schede autenticate e non utilizzate, delle schede non autenticate avanzate, delle schede deteriorate o ritirate senza bollo o firma, delle schede nulle, delle schede bianche, delle schede contestate e non assegnate) è di 1299. Erano state quindi consegnate al seggio 9 schede in più rispetto a quelle indicate dal verbale di consegna e ben 13 schede in più rispetto a quelle indicate nel verbale di sezione.

14.- Con un secondo gruppo di censure la ricorrente deduce che, sempre con riferimento alla sezione n. 1, non vi sarebbe concordanza, nei verbali delle operazioni elettorali: tra schede autenticate e non utilizzate e numero dei votanti; tra il numero delle schede scrutinate e il numero degli elettori che avrebbero partecipato al voto; tra il numero degli elettori che avrebbero partecipato al voto ed il numero delle schede votate; sul numero effettivo dei votanti.

Le censure sono fondate. Le incongruità denunciate nel ricorso sono riscontrabili dall'esame dei verbali delle operazioni elettorali.

A.- Nel verbale della sezione n.1 il Presidente del seggio attesta (pag. 10) che sono state autenticate 1219 schede, ossia un numero di schede pari al numero degli elettori iscritti nella sezione.

A pagina 43 del verbale si dà atto che il Presidente "terminato lo scrutinio conta tutte le schede scrutinate, accertando che sono n. 779".

A pag. 29 del verbale il Presidente accerta che sono state rinvenute 439 schede autenticate e non utilizzate.

Tuttavia, come correttamente evidenziato dal ricorrente, il numero delle schede autenticate e non utilizzate avrebbe dovuto essere pari alla differenza tra 1219 e 779 ossia pari a 440.

Ed inoltre, del tutto difformemente dalle risultanze dei verbali delle operazioni elettorali, dall'esito della verifica sono emerse ben 1228 schede autenticate (787 schede scrutinate +441 schede autenticate e non utilizzate) e quindi inspiegabilmente risultano autenticate 9 schede in più rispetto a quanto indicato nei verbali.

B.- Un'ulteriore incongruenza dei verbali si rileva con riferimento al numero delle schede scrutinate. Il verbale della prima sezione a pagina 43 attesta che le schede scrutinate sono 779, ma tale numero non coincide con la somma del numero dei voti validi (come attestato a pagina 46 del verbale: 338 per la lista n. 1 e 432 per la lista n. 2), delle schede bianche (che il verbale attesta in numero pari a 3) e delle schede nulle (che il verbale attesta essere pari a 16), che porta, invece, al risultato di 789 schede scrutinate.

Difformemente da quanto risultante dai verbali, all'esito dell'istruttoria sono state rinvenute 787 schede scrutinate ossia 8 schede in più rispetto a quanto attestato a pagina 43 del verbale delle operazioni elettorali.

C.- Inoltre, è fondata anche la censura con la quale nel ricorso principale si lamenta la mancata coincidenza tra il numero delle schede scrutinate nella prima sezione ed il numero totale dei votanti nella sezione che, come attestato a pagina 27 del verbale, è pari a 786.

Dall'istruttoria è emerso che il numero delle schede scrutinate (787) è risultato superiore al numero dei votanti rilevato dalle liste elettorali (780) ed al numero dei votanti rilevato dai registri degli elettori della sezione n.1 (784, di cui 776 risultanti dai registri della sezione e 8 risultanti dai registri di voto presso casa di cura).

15.- Dal quadro sopra delineato emerge la complessiva inattendibilità dei risultati elettorali della sezione n. 1 inficiate da vizi dedotti con il ricorso, che, alla luce dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, inficiano in radice le operazioni elettorali della sezione n.1, non essendo possibile considerare irrilevanti, quali meri errori materiali, le indicazioni contenute nel verbale delle operazioni elettorali con riferimento al numero delle schede scrutinate, al numero delle schede autenticate e non utilizzate e al numero dei votanti, posto che le incongruenze sono state confermate dalle risultanze della verifica.

Né può sostenersi l'irrilevanza dei verbali delle operazioni elettorali (ovvero la sola rilevanza del verbale dell'Adunanza dei presidenti), atteso che i verbali delle operazioni elettorali trovano il loro fondamento normativo negli articoli 47,51 e 53 del tu. n. 570 del 1960, che regolano minutamente i tempi e le modalità di utilizzazione e di custodia delle schede e la verbalizzazione delle attinenti operazioni.

16.- Infine, non può attribuirsi alcuna rilevanza ai verbali che, come affermato dall'Avv. Carlo Di Benedetto, non sono stati rinvenuti all'interno del plico trasmesso alla Prefettura per la verifica e riguardanti gli elettori ricoverati in luogo di cura.

Innanzitutto si tratta di verbali inutilizzabili che, come ammesso dagli stessi controinteressati, non sono stati rinvenuti in sede di verifica e per i quali non vi è certezza che siano stati custoditi con garanzie idonee ad assicurarne la loro integrità e genuinità.

In ogni caso, detti verbali (si tratta di due verbali, che attestano fatti tra loro contrastati in relazione alle operazioni elettorali presso la casa di cura e di un verbale relativo al voto domiciliare) non rinvenuti nel plico consegnato alla Prefettura per la verifica, contribuiscono ad aggravare il quadro di complessiva inattendibilità ed opacità delle operazioni elettorali della sezione n.1.

In particolare:

- il verificatore, dall'acquisizione dei registri degli elettori della sezione n. 1 accerta che le liste aggiunte maschili e femminili relative agli elettori ricoverati presso la casa di cura si riferiscono a "3 maschi e 5 femmine" e quindi ad un numero complessivo di otto elettori;

-con un verbale delle operazioni elettorali si attesta che, alle ore 11.30 dell' 11 giugno 2017, nel luogo di ricovero Piccola Casa della Divina Provvidenza sono stati ammessi a votare sei elettori (Di Corpo Antonio, Fedele Giovanni Pietro, Zanetti Rosa, Martini Lorenzo, Del Fante Maria, Tocci Anna Teresa) di cui tre maschi e tre femmine (6 elettori) per poi accertare, nel medesimo verbale, che gli elettori sopra indicati ammessi a votare "sono stati in tutto quattro" , affermando poi, ancora contraddittoriamente che nel luogo di cura hanno votato in totale nove elettori, di cui tre maschi e sei femmine;

-con un altro verbale si attesta invece che, alle ore 11.30 dell'11 giugno 2017, nel luogo di ricovero Piccola Casa della Divina Provvidenza sono stati ammessi a votare quattro elettori (Di Corpo Antonio, Fedele Giovanni Pietro, Zanetti Rosa, Martini Lorenzo) per poi accertare, nel medesimo verbale, del tutto contraddittoriamente, che nel luogo di cura hanno votato in totale nove elettori, di cui tre maschi e sei femmine.

In relazione al voto presso la casa di cura, risulta altresì fondata la censura relativa all'omessa indicazione, nel verbale, della sorte delle schede autenticate e non utilizzate, che erano state portate per il voto nella casa di cura: nel verbale delle operazioni elettorali del seggio presso la casa di cura risultano autenticate 11 schede, sicché non è comprensibile la sorte delle rimanenti 2 schede, considerato che hanno votato- come attestato dallo stesso verbale- nove elettori.

Ne consegue, alla luce di tutto quanto sopra esposto, la illegittimità delle operazioni di voto della sezione n.1. Restano assorbiti gli ulteriori motivi volti a censurare la legittimità delle operazioni di voto della medesima sezione n.1 (violazione del procedimento per l'ammissione al voto presso la casa di cura e violazione delle disposizioni che regolano il voto domiciliare), posto che l'accertamento dei vizi di

trasparenza inficia in radice le operazioni elettorali, con la necessità della loro rinnovazione integrale, come sarà meglio chiarito in prosieguo.

17.- Con il terzo motivo il ricorrente censura, sempre per violazione del principio di trasparenza e di genuinità del voto, le operazioni elettorali svoltesi nella sezione n.3, per l'incongruenza, rispetto al numero complessivo dei votanti, del numero delle schede autenticate e non utilizzate.

Il motivo non merita accoglimento.

Il Presidente, nel verbale delle operazioni della sezione n. 3 alle pagine 10 e 11 attesta che le schede complessivamente autenticate sono 198 e non 200 come sostenuto dal ricorrente.

Ne deriva che, aggiungendo le due ulteriori schede che il seggio ha autenticato "per gli elettori che hanno votato nella sezione pur non essendo iscritti nelle relative liste" e precisamente per due appartenenti alla "Forza Pubblica" (pag. 17 e 28 del verbale) le schede complessivamente autenticate sono 200. Di qui la correttezza del numero, attestato nel verbale, di numero 114 schede autenticate e non utilizzate (200 schede autenticate meno 86 elettori che hanno votato).

18.- L'infondatezza dei vizi di illegittimità denunciati in relazione alle operazioni elettorali della sezione n.3 non consente, tuttavia, una rinnovazione delle operazioni elettorali solo parziale, che non sarebbe coerente con l'incidenza dei vizi, sopra accertati, delle operazioni della sezione n. 1 sul risultato delle elezioni e quindi sulla consultazione nel suo insieme.

D'altra parte la rinnovazione parziale delle operazioni elettorali ricorre solo nell'ipotesi eccezionale prevista nell'art. 77, d.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, che non si verifica nel caso di specie, allorquando la mancanza o l'annullamento del voto degli elettori in alcune sezioni non influisca sulla elezione di alcuno degli eletti.

Nel caso di specie, l'illegittimità delle operazioni elettorali nella sezione n.1 inficia il risultato delle elezioni e quindi travolge inevitabilmente anche l'atto di proclamazione degli eletti, che va pertanto annullato.

In applicazione della disposizione di carattere generale (art. 85 d.P.R. n. 570, cit.), l'annullamento dei risultati delle elezioni determina la rinnovazione totale delle

operazioni elettorali, per l'intima connessione e reciproca interdipendenza tra le singole operazioni.

Quanto precede conduce, dunque, all'annullamento delle operazioni elettorali e dell'atto di proclamazione degli eletti alla carica di Sindaco e di consigliere comunale.

19.- Il Collegio, rilevato che l'accoglimento del ricorso ed il conseguente annullamento delle operazioni elettorali potrebbero configurare una responsabilità per il danno pubblico relativo alla spesa necessaria per il rinnovo delle operazioni elettorali, dispone la trasmissione della presente sentenza alla Procura della Corte dei Conti presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo.

Visto l'art. 331 c.p.p, si dispone la trasmissione di copia della presente sentenza alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avezzano.

La presente sentenza dovrà altresì essere trasmessa in copia, a norma dell'art.130, comma 8, c.p.a., al Prefetto dell'Aquila ed al Sindaco del Comune di Rocca di Mezzo, il quale a norma del medesimo art. 130, comma 8, c.p.a., entro ventiquattro ore dal ricevimento della presente sentenza, dovrà provvedere alla pubblicazione per quindici giorni del dispositivo nell'albo o bollettino ufficiale dell'ente a mezzo del segretario che ne è diretto responsabile.

20.- Le spese di lite, regolamentate secondo l'ordinario criterio della soccombenza, vanno poste a carico esclusivo del Comune di Rocca di Mezzo e sono invece compensate con le altre parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

- a) dichiara il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'Interno;
- b) accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla le operazioni elettorali svolte nella Sezione n. 1, nonché il verbale di proclamazione degli eletti alla carica di Sindaco e di consigliere comunale.
- c) condanna il Comune di Rocca di Mezzo, al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di giudizio liquidate nella somma complessiva di Euro 2.500,00 oltre oneri e accessori di legge e spese per contributo unificato;

d) compensa le spese tra le altre parti.

Manda alla Segreteria la trasmissione della presente sentenza, in copia:

- alla Procura della Corte dei Conti presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo.

-alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avezzano;

-al Prefetto di L'Aquila;

-al Sindaco del Comune di Rocca di Mezzo per l'adempimento degli adempimenti indicati in motivazione.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2017 con l'intervento dei magistrati:

Antonio Amicuzzi, Presidente

Paola Anna Gemma Di Cesare, Consigliere, Estensore

Lucia Gizzi, Primo Referendario

L'ESTENSORE

Paola Anna Gemma Di Cesare

IL PRESIDENTE

Antonio Amicuzzi

IL SEGRETARIO